



# CITTA' DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piazza Giuseppe Garibaldi n. 6, 00033 Cave

P.I. 01029041009  
C.F. 02078610587

III DIPARTIMENTO

Tel. 06 95.000.834

Fax 06 958.13.63

ORDINANZA N° 9 DEL 03/02/2016

## NUOVA ORDINANZA PER I PROPRIETARI E I CONDUTTORI DI CANI DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI E DI CORRETTA CONDOTTA DEGLI STESSI.

### IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO

**PREMESSO** che troppo spesso il suolo pubblico comunale, a causa dell'incuria dei proprietari e conduttori dei cani, viene sporcato con gli escrementi degli animali provocando serio disagio per la cittadinanza sia dal punto di vista igienico sanitario che per il degrado del territorio comunale;

**VALUTATA** la necessità di dover intervenire al fine di mantenere il decoro pubblico e garantire nel contempo l'aspetto igienico dei luoghi;

**RAVVISATO** che spesso i cani vengono lasciati incustoditi pregiudicando l'aspetto igienico sanitario degli ambienti e la sicurezza dei cittadini;

**RITENUTO** necessario provvedere a che i proprietari e/o i conduttori di cani siano muniti di appositi strumenti (sacchetti di plastica, palette, ecc.) idonei alla raccolta delle deiezioni al fine di poterle rimuovere prontamente;

**VISTI** gli artt. del Codice Penale N° 638 (danneggiamento di animali altrui) N° 659 (disturbo della occupazione e del riposo delle persone) e N° 672 (omessa custodia o mal governo di animali) nonché la L. 24/11/1981 n. 689 (modifica del sistema penale) e il D.lgs n. 267/2000;

**VISTA inoltre** l'Ordinanza del 06 Agosto 2013 del MINISTERO DELLA SALUTE "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

### ORDINA

Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo, di cani, di rispettare le seguenti prescrizioni:

#### A) OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI CANI PRESSO L'ANAGRAFE CANINA

I proprietari devono iscrivere i propri cani all'anagrafe canina presso gli uffici veterinari della ASL territorialmente competente.

## B) CORRETTA CUSTODIA DEI CANI

- a. I proprietari e/o i conduttori devono obbligatoriamente assicurare la custodia dei cani al fine di prevenire situazioni di pericolo per persone e/o cose. E' fatto divieto assoluto di abbandonare cani e/o altri animali sul territorio comunale.
- b. I detentori di cani sono tenuti ad impedire che gli stessi arrechino disturbo e/o danno a terzi;
- c. È fatto assoluto divieto di lasciare vagare liberamente i propri cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, con esclusione delle sole zone comunali deputate allo svolgimento di tali attività, in località "Parco Villa Clementi, lato nord";
- d. I cani utilizzati per la custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o i luoghi da vigilare siano opportunamente recintati in modo da impedire in modo assoluto ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla pubblica via e/o negli spazi pubblici;
- e. I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, nonché negli altri manufatti (aziende, attività. Ecc.) non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di dimensioni adeguate di almeno mq 10 di superficie per ogni cane e/o legati ad idonea catena agganciata con anello girevole ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore di mt. 5, in maniera che non possano arrecare danno ad occasionali visitatori. I recinti e le catene scorrevoli di contenimento dei cani debbono essere posizionati in modo tale da non consentire l'avvicinamento degli stessi ad almeno metri 5,00 dai confini, onde evitare la propagazione di odori sgradevoli nei fondi di terzi.
- f. La presenza del cane deve essere obbligatoriamente segnalata dalla presenza di un apposito cartello situato all'esterno della corte ove lo stesso è custodito (ATTENTI AL CANE).

## C) CORRETTA CONDOTTA DEI CANI

- a. I cani devono essere condotti sempre con museruola o guinzaglio di dimensioni e caratteristiche proporzionate e, comunque, di lunghezza non superiore a mt 1,50, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico ( locali pubblici o mezzi pubblici di trasporto).
- b. I proprietari e i detentori, anche temporanei, di cani di razza di cui all'elenco allegato all'Ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2008), devono usare guinzaglio e museruola ai cani sia quando si trovano nei luoghi aperti al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
- c. È fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali e nei cimiteri.
- d. Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, ai conduttori di cani è fatto obbligo di provvedere all'asportazione delle loro deiezioni ed introdurle in involucri chiusi nei cestini o cassonetti porta rifiuti (frazione indifferenziata). Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

## D) SANZIONI

- a. La violazione di cui al punto A è punita con la sanzione amministrativa di €. 77,47;

- b. Le violazioni di cui al punto B lettere a)-b)-c)-d)-e), al punto 3 lettera a) -b) -c) - d) e al p.to B lettere a) sono punite con la sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 258,23;
- c. Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta degli importi sopra indicati, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;
- d. Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
- e. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.
- f. La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
- g. La presente ordinanza viene trasmessa alla locale stazione della Polizia Locale, alla locale stazione dei Carabinieri, alla ASL territorialmente competente, al I° e al III Dipartimento del Comune di Cave.

III Dipartimento

Il Dirigente

Dott. Elio Zimpi

